



Decisione/1843/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5719/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

Antonino Piro - Componente

Paola Balducci - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5719/TFNSVE/2025-2026, 5719 - Ricorso proposto dalla società CALCIO SANTA LUCIA (matricola 940783) contro la società CALCIO SAN FIOR (matricola 932853) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BRANDALISE MATTEO (matricola 6540443)

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio richiesto tramite il ricorso è stato quantificato in euro 417,00 (quattrocentodiciassette/00), mentre l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC, depositata in atti dalla ricorrente, riporta la somma di Euro 62,00 (sessantadue/00).

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la parziale fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 62,00 (sessantadue/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai